



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22, Attuazione della direttiva 2004/22/CE sopra citata;

VISTA la Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione);

VISTA la Direttiva delegata UE 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua;

VISTO il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di attuazione della direttiva 2014/32/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di

misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13:

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";

VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";

VISTA la rinnovata Convenzione del 10 luglio 2025, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di cui alla Direttiva 2014/32/UE sopra citata;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 "Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)";

VISTO il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174 il quale stabilisce l'articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;

VISTO il Decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, recante "individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2024 al

n. 267;

VISTO il Decreto ministeriale dell'11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici di livello non generale, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 2024 al nr. 303;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale consumatori e mercato al dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO il decreto di rinnovo dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, in favore della Società Istituto Giordano S.p.A., con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) con scadenza al 11 aprile 2026;

CONSIDERATO l'accreditamento dell'Organismo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Certificato di Accreditamento n. 00019 Products/Services/Processes – Allegato CSAAR per la Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, con scadenza al 11 aprile 2026;

ACQUISITA la delibera del 24 febbraio 2026 del Comitato settoriale di Accreditamento attività regolamentate CSA A.R. di Accredia, prot. MIMIT n. 0008164 del 2 marzo 2026, il quale ha deliberato per la Società Istituto Giordano S.p.A. il rinnovo dell'accreditamento emesso nello schema PRD (Certificato di Accreditamento n. 00019 Products/Services/Processes – Allegato CSAAR) e contestualmente la riduzione parziale dello scopo di accreditamento emesso nel predetto schema PRD per la Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura;

ACQUISITA l'istanza Prot MIMIT n.0011444 del 20 marzo 2026 con la quale l'Organismo Istituto Giordano S.p.A., ha chiesto il rinnovo con riduzione dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività ai sensi della Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITA altresì, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 con integrazione documentale Prot. MIMIT n. 0012220 del 27 marzo 2026;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì la completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO l'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, precitato, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, citato,

DECRETA

Art. 1

1. All'Organismo Istituto Giordano S.p.A., con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN), - partita I.V.A 00549540409 è **rinnovata l'autorizzazione dell'accREDITamento** emesso nello schema PRD (Certificato di AccredItamento n. 00019 Products/Services/Processes – Allegato CSAAR) **con riduzione parziale** dello scopo di AccredItamento per la Direttiva 2014/32/UE, per i seguenti moduli di valutazione della conformità.

STRUMENTO DI MISURA	MODULI/PROCEDUURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'	ALLEGATO DELLA DIRETTIVA
Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume (Allegato IV MI-002)	Esame UE del tipo	Allegato II - Modulo B
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato II - Modulo D
Contatori di energia elettrica attiva (Allegato V MI-003)	Esame UE del tipo	Allegato II - Modulo B
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato II - Modulo D

Art.2

1. La presente autorizzazione, relativa allo schema di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è altresì notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 **Certificato di AccredItamento n. 00019** Products/Services/Processes con **scadenza 11 aprile 2030**.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1).

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente

comunicata alla Divisione III – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, Direzione Generale Consumatori e Mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla Direttiva 2014/32/UE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art.5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it); sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo "Consulta la banca dati".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianfrancesco Romeo)